

**Adeguamento ai nuovi limiti di capitale previsti dalla normativa in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.**

Lo scorso 29 aprile è stato pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia il testo delle nuove Disposizioni di vigilanza per la costituzione delle banche. La revisione normativa si pone l'obiettivo di rafforzare le caratteristiche tecnico-organizzative dei nuovi intermediari bancari, anche attraverso l'innalzamento dei requisiti minimi di capitale.

In tale quadro, il livello di capitale iniziale delle banche neocostituite, determinato ai sensi dell'art. 14 TUB, viene portato a:

- 10 milioni di euro (da 6,3), per le banche costituite in forma di s.p.a., per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva di cui all'art. 13 del D.L. n. 269/2003 (cd. "banche confidi");
- 5 milioni di euro (da 2), per le banche di credito cooperativo.

Secondo quanto previsto dalla normativa transitoria, i nuovi criteri si applicano anche alle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni<sup>1</sup>.

In relazione a quanto precede, eventuali iniziative che presentino livelli di capitale inferiore rispetto a quelli richiesti dalle nuove Disposizioni di vigilanza non potranno essere autorizzate. Si fa altresì presente che, al fine di allineare la dotazione patrimoniale alla nuova disciplina, le costituenti che hanno raccolto un capitale inferiore ai nuovi limiti potranno adottare una delle seguenti procedure:

1. modifica della clausola statutaria concernente l'ammontare del capitale sociale, con conseguente versamento delle somme necessarie;
2. versamento dei fondi in una riserva dotata di caratteristiche idonee ad assicurarne la computabilità nel patrimonio di base; tali riserve rientrano, assieme al capitale sociale, nella nozione di "capitale iniziale" indicata nelle nuove istruzioni sull'autorizzazione all'attività bancaria.

I requisiti cui è subordinata la computabilità nel patrimonio di base dei versamenti effettuati dai soci sono indicati nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, di cui alla Circ. 263/2006 (Tit. I, cap. 2).

---

<sup>1</sup> Per le banche già autorizzate che presentino un livello di patrimonializzazione inferiore, viene previsto un termine non superiore a 36 mesi, per l'adeguamento ai nuovi minimi.